



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale Amministrazione
Penitenziaria per la Puglia e Basilicata
BARI

**Protocollo d'Intesa
relativo ai rapporti di collaborazione tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata**

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. 80002170720, con sede in Bari, Piazza Umberto I, nr. 1, legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Stefano Bronzini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima, di seguito denominata "**Università**",

e

il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata C.F. 93057350725, con sede in Bari, corso Alcide De Gasperi, 309, legalmente rappresentato dal Provveditore Regionale Dott. Giuseppe Martone, domiciliato per la carica presso lo stesso Provveditorato di seguito denominato "**Provveditorato**",

VISTI

- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'art. 7, comma 4, secondo cui "le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 3177 del 30 settembre 2021 rettificato con DR 3235 del 4 ottobre 2021;
- i Regolamenti dell'Università sulla contribuzione studentesca relativi a ciascun anno accademico, per

la durata dell'accordo;

CONSIDERATO

- che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nell'ambito delle rispettive competenze;
- le interlocuzioni intercorse e la reciproca disponibilità ad avviare una collaborazione negli ambiti di comune interesse;
- che la sinergia istituzionale tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata e l'Università può produrre importanti prospettive di confronto, sviluppo e approfondimento, nell'individuazione di percorsi di formazione e ricerca scientifica di strategico interesse comune in quanto i compiti propri di entrambe le Istituzioni, prevedono l'avanzamento delle conoscenze e la sperimentazione nelle attività di competenza per un migliore assolvimento della missione assegnata;
- che tali attività che interessano tematiche e piani di analisi comuni preventivamente concordabili, devono essere sviluppate con risorse rientranti nelle proprie ordinarie disponibilità;
- che il Provveditorato, nei settori di competenza, mediante proprie strutture e proprio personale, ovvero con il concorso delle articolazioni specialistiche dell'Istituzione previa valutazione del competente Ufficio I Affari Generali, Personale e Formazione, ha capacità idonee ed adeguate a sviluppare e partecipare a programmi formativi e di ricerca di interesse anche nazionale, europeo e internazionale, con significativi ritorni professionali che si traducono in patrimonio formativo del Sistema Paese nel suo complesso;

CONCORDANO

di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1 - Ambito della collaborazione

Le Parti, nel quadro dei propri fini istituzionali, convengono di adottare forme di collaborazione reciproca per la programmazione, progettazione, realizzazione, svolgimento e condivisione di attività di formazione, da svolgere attraverso lezioni, seminari, conferenze, workshop ed altre attività, riguardanti l'analisi e l'approfondimento di problematiche complesse connesse ai temi afferenti alla Pubblica Amministrazione, per quanto concerne gli ambiti giuridici, psicologici, pedagogici, criminologici, di politiche di sicurezza sul territorio e di ogni altro argomento o filone riguardante la conoscenza del sistema penitenziario.

Articolo 2 - Referenti

Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:

per l'**Università**:

- sul piano programmatico, il Prof. Ignazio Grattagliano;
- ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, la Dott.ssa Cinzia Vicano;

per il **Provveditorato** che ai fini esecutivi si avvarrà di:

- sul piano programmatico, il Provveditore Regionale Dott. Giuseppe Martone o suo delegato;
- ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria Dott. Gianluca Tursi quale referente per il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata.

Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, con cadenza periodica, saranno tenute apposite riunioni.

Articolo 3 – Cooperazione

La collaborazione fra l'Università e il Provveditorato si incentrerà prioritariamente sulle seguenti azioni tematiche:

- partecipazione, in qualità di discenti, di Funzionari appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria (in possesso di laurea specialistica attinente alla frequenza dei corsi e di adeguate competenze) ad attività di formazione di alto livello tra quelle messe a disposizione dall'Università, identificate di concerto con il Provveditorato;
- partecipazione, di personale accademico e personale dipendente qualificato, in qualità di docenti e uditori, alle attività didattiche svolte dalle Parti;
- organizzazione di workshop, seminari, lezioni a favore di studenti, dirigenti, funzionari ed operatori rappresentanti delle Parti ed eventi similari rivolti anche a tematiche di interesse comune sui settori sopraindicati;
- sviluppo ed attività di ricerca, progetti od iniziative legati alle esigenze della Polizia Penitenziaria e dei dipendenti del Comparto delle Funzioni Centrali dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Università nei settori di interesse nonché realizzazione di documenti filmici congiunti su riviste specializzate e di settore;
- ricerca e sviluppo di attività o progetti per approfondire ricerche interdisciplinari di carattere criminologico, pedagogico, giuridico e penitenziario afferenti al settore di interesse, oggetto del presente protocollo.

Articolo 4 - Ulteriori aspetti della collaborazione

La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.

Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 - Agevolazioni economiche

L'Università, inoltre, procederà a riconoscere, a partire dall'a.a. 2023/2024 una riduzione del pagamento del 30% del contributo onnicomprensivo annuale per l'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi singoli (escludendo da tale riduzione la tassa regionale sul diritto allo studio e l'imposta di bollo), in favore del personale di Polizia Penitenziaria e del personale del Comparto Funzioni centrali, in servizio o in congedo per quiescenza e i loro figli, anche orfani del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e Basilicata, nella misura determinata dall'articolo 6 comma 6.2, lettera G del "Regolamento sulla contribuzione studentesca anno accademico 2023/2024" e successivi.

Art. 6 - Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente acconsentono a che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs.196/2003) come novellato dal d. lgs. 101/2018. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 7- Salvaguardia dei compiti istituzionali

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, impiegando le strutture ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale del Provveditorato, chiamato a svolgere in virtù del presente Protocollo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio I Affari Generali, Personale e Formazione e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

Qualora l'attività derivante dal presente Protocollo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Articolo 8 - Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.

1. Entrambe le Parti si riservano comunque, per sopravvenute necessità istituzionali, di recedere unilateralmente dandone conoscenza all'altra Parte con preavviso scritto di almeno 30 giorni.
2. In qualunque momento della sua vigenza, il Protocollo può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.

Articolo 9 – Divieto di cessione

Il presente accordo e i suoi effetti, anche economici, non possono essere ceduti, neanche parzialmente, pena la nullità dei relativi atti e la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Articolo 10 – Registrazione

La registrazione del presente accordo verrà effettuata dalla parte che ne abbia interesse solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Le spese, compreso il bollo, sono a carico della parte medesima.

Articolo 11 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità del presente accordo che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Bari.

Bari, li

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Stefano Bronzini **Il Rettore**
20.10.2023
10:13:51 Prof. Stefano Bronzini
GMT+01:00

Per il Provveditorato Regionale A.P di Puglia e

MARTONE
GIUSEPPE Basilicata
MINISTERO **Il Provveditore**
DELLA Dott. Giuseppe Martone
GIUSTIZIA
20.10.2023
11:44:01

Il presente Atto, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 820 viene sottoscritto con firma digitale."